



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI e PERDUCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2011

Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, nonché alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1990, n. 309

ONOREVOLI SENATORI. – Sono trascorsi tre anni di legislatura inutili senza che alcuna riforma strutturale, ordinamentale, penale, sostanziale e processuale sia stata posta in essere per rendere la giustizia efficiente e veloce e intervenire, in conseguenza, anche sulle distorsioni del sistema carcerario.

Le condizioni delle carceri in Italia sono talmente inaccettabili che la Corte europea per i diritti umani, in occasione della sentenza 16 luglio 2009, nel noto caso *Sulejmanovic vs Italia*, le ha espressamente dichiarate illegali. E tutto accade, come sottolinea l'appello delle associazioni Antigone, Ristretti Orizzonti, Coordinamento nazionale dei Garanti dei detenuti, cui hanno aderito l'avvocatura, parte della magistratura e anche il PD, nella pressoché totale disattenzione dei media e quindi dell'opinione pubblica, salvo ridestarsi nel periodo estivo, quando i palinsesti del circuito della comunicazione offrono un pò più di spazio.

Ed è recente la notizia che il tribunale di sorveglianza di Lecce ha condannato l'amministrazione penitenziaria a risarcire il danno esistenziale provocato a un detenuto straniero, che sta scontando una condanna per furto, sottoposto ad una convivenza forzata con altri due detenuti in celle progettate per uno solo. Una situazione insostenibile, più volte denunciata e poi trasformata in numerosi ricorsi contro la «condizione inumana e degradante» della struttura.

In effetti i dati assoluti di sovraffollamento delle carceri, progressivamente crescenti, il numero dei suicidi e dei tentativi di suicidi dei detenuti, che denunciano una condizione di forte sofferenza umana, la percentuale dei detenuti in custodia cautelare pari al 42 per cento, che esprime uno squilibrio in atto nel processo penale italiano, dimostrano la

insostenibile drammaticità della situazione carceraria.

E il Capo dello Stato ci ammonisce: «È evidente l'abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona; una realtà non giustificabile in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita, e dalla quale non si può distogliere lo sguardo, arrendendosi all'obbiettiva constatazione della complessità del problema e della lunghezza dei tempi necessari – specie in carenza di risorse finanziarie adeguate – per l'apprestamento di soluzioni strutturali e gestionali idonee».

Il Parlamento non può quindi sottrarsi al dovere di realizzare interventi strutturali che devono rispondere alla duplice esigenza di bloccare l'aumento del numero dei detenuti in ingresso e di avviare un processo contrario teso ad una riduzione progressiva della popolazione carceraria. Occorre un progetto che punti alla riduzione della penality e, in particolare della penality carceraria, la cui espansione è frutto dell'aumento a dismisura della sfera del penale (altro che l'auspicato penale minimo!), espressione di un diritto securitario spesso irragionevole e teso verso una colpa d'autore dell'intensificazione della recidiva e della restrizione di misure alternative.

Se è vero che la legge 26 novembre 2010, n. 185, sulla detenzione domiciliare nell'ultimo anno di pena ha avuto effetti positivi, (così ha sostenuto il Ministro della Giustizia nel dibattito svoltosi al Senato nel settembre 2011), non si può rinunciare a proporre come intervento essenziale e risolutivo quello sulle disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (nota come legge Cirielli) che ha contribuito in maniera esponenziale

al sovraffollamento carcerario; non si può non modificare norme che comportano restrizioni all'accesso a misure alternative o ai benefici penitenziari o che comportano termini diversi e maggiori per l'ammissione agli stessi, riconsegnando alla magistratura di sorveglianza la responsabilità di valutare – caso per caso e senza automatismi spesso ingiusti – se un condannato possa scontare la pena attraverso percorsi alternativi al carcere.

Inoltre un'analisi della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cosiddetta legge «Fini-Giovanardi») sulle droghe richiederebbe quanto meno la rimozione del limite a due concessioni dell'affidamento terapeutico e l'abrogazione dell'obbligo per il Ser.T. di denunciare ogni violazione del programma terapeutico, in vista dell'estensione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere, per i quali è necessario un forte impegno degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole «dall'articolo 99, quarto comma, nonché» sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: «l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

2. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater*, è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter*, comma 01, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

c) all'articolo 47-*ter*, il comma 1.1 è abrogato;

d) all'articolo 47-*ter*, comma 1-*bis*, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse.

e) all'articolo 50-*bis*, comma 1, le parole: «, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero,» sono soppresse e le parole: «di almeno tre quarti di essa, sono sostituite dalle seguenti: «soltanto dopo l'espiazione di almeno tre quarti della pena»;

f) all'articolo 58-*quater*, il comma 7-*bis*, è abrogato.

3. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 1-*bis*, lettera a), le parole: «, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono soppresse;

b) all'articolo 89, il comma 5-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 94, comma 1, le parole: «la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche» sono soppresse;

d) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato;

e) all'articolo 94, il comma 6-*ter* è abrogato.

4. All'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, la lettera c) è abrogata.

